

§ 46.9.179 - D.M. 7 febbraio 2003, n. 55. Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Settore: **Normativa nazionale**

Materia: **46. Forze armate e Polizia**

Capitolo: **46.9 polizia di Stato**

Data: **07/02/2003**

Numero: **55**

Sommario

Art. 1. La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 [...]

Art. 2. La dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è [...]

Art. 3. Per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta [...]

§ 46.9.179 - D.M. 7 febbraio 2003, n. 55.

Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(G.U. 3 aprile 2003, n. 78)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la [legge 1° aprile 1981, n. 121](#) - e successive modificazioni ed integrazioni - recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](#), recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Vista la [legge 31 marzo 2000, n. 78](#), recante delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato;

Visto il [decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334](#), recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208](#), recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che l'articolo 10, comma 5, del regolamento prevede la possibilità di modificare la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C, fissata dal [decreto legislativo n. 334/2000](#) per assicurare adeguata copertura dei posti di funzioni individuati dal regolamento stesso;

Considerato, altresì, che l'articolo 65, comma 2, del [decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334](#), prevede che le modifiche delle dotazioni organiche, da apportare al regolamento, non debbono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere contestualmente alla riduzione di altre qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel rispetto della dotazione complessiva di ciascun ruolo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](#), come sostituita dalla tabella 1, allegata al [decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334](#), è incrementata di tre unità.

Art. 2.

La dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è ridotta rispettivamente di tre e di una unità.

Art. 3.

Per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, già previste dalla tabella 1 allegata al [decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334](#), sono indicate nella tabella allegata al presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzione
B	Dirigente generale di pubblica sicurezza	9	Direttore dell'Ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato.
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	18	Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
D	Dirigente superiore	195	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia; direttore di sezione dell'istituto superiore di polizia.
E	Primo dirigente	709	Vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.